Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 7 marzo 1972** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Leggi e Decreti

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE COSTITUZIONALE 23 febbraio 1972, n. 1.

Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;

Nessuna richiesta di referendum costituzionale è stata presentata;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana sono sostituiti dai seguenti:

« L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni.

Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal presidente della Regione, non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.

La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Regione in carica.

I deputati regionali rappresentano l'intera Regione ».

Art. 2.

L'articolo 18 dello Statuto speciale per la Sardegna, l'articolo 18 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed i primi tre commi dell'articolo 14 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:

« Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica ».

Art. 3.

L'articolo 21 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio regionale dura in carica cinque anni.

La sua attività si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e Bolzano.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica ».

Art. 4.

Finchè non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana e non siano riuniti i nuovi Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia, sono prorogati i poteri, rispettivamente, della precedente Assemblea e dei precedenti Consigli regionali.

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 42 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è sostituito dal seguente:

« Ciascun Consiglio provinciale è composto dei membri del Consiglio regionale eletti nella rispettiva provincia; dura in carica cinque anni ed elegge nel suo seno il presidente, il vice presidente ed i segretari ».

Art. 6.

Il secondo comma dell'articolo 43 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è sostituito dal seguente:

« Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca ed il vice presidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua italiana; per il successivo periodo il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vice presidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua tedesca ».

Art. 7.

Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 24 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige sono sostituiti dai seguenti:

« Il presidente ed il vice presidente durano in carica due anni e mezzo.

Nei primi trenta mesi del funzionamento del Consiglio regionale il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vice presidente tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti a quest'ultimo gruppo ed il vice presidente tra quelli appartenenti al primo gruppo.

In caso di dimissioni o di morte del presidente del Consiglio regionale o di sua cessazione dalla carica per altra causa, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo presidente, da scegliere nel gruppo linguistico al quale apparteneva il presidente uscente. La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed è valida fino alla scadenza dei due anni e mezzo in corso ».

Art. 8.

Le disposizioni contenute nell'articolo 1 si applicano all'Assemblea regionale siciliana che sia in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 5 si applicano rispettivamente ai Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige ed ai Consigli provinciali di Trento e di Bolzano che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1971, n. **1346**.

Determinazione del limite massimo complessivo entro cui gli impiegati delle carriere ausiliarie del Ministero degli affari esteri possono prestare servizio all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 130, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

Il numero degli impiegati appartenenti alle carriere ausiliarie del Ministero degli affari esteri che possono essere destinati a prestare servizio all'estero non può superare un terzo dei posti complessivamente previsti dall'organico definitivo della carriera ausiliaria e dallo organico della carriera ausiliaria tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1971

SARAGAT

COLOMBO — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 42. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1971, n. **1347**.

Determinazione dell'aliquota massima degli assistenti commerciali che possono prestare servizio presso l'Amministrazione centrale degli affari esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 120, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

Il numero degli assistenti commerciali che possono prestare servizio presso l'Amministrazione centrale degli affari esteri non può essere superiore al 20 % dei posti previsti nell'organico della carriera stessa.

Non sono computati in tale percentuale gli impiegati che seguono i corsi di formazione di cui al primo comma dell'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonchè gli impiegati che compiono il periodo di applicazione di cui al comma medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1971

SARAGAT

COLOMBO — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 43. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1971, n. **1348**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1436 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 695, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio-decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Salerno, è istituita la facoltà di giurisprudenza, con i corsi di laurea in giurisprudenza ed in scienze politiche.

Tali nuovi corsi di laurea cominceranno a funzionare a decorrere dall'anno accademico 1971-72 con il primo anno di corso. Negli anni accademici successivi funzioneranno progressivamente gli anni di corso susseguenti al primo.

Alla fine di ogni corso di studi viene rilasciata rispettivamente la laurea in giurisprudenza o la laurea in scienze politiche.

Art. 2.

L'organico della nuova facoltà è costituito da due posti di professore di ruolo e da tre posti di assistente di ruolo, ottenuti mediante trasferimento di altrettanti posti attualmente vacanti presso la facoltà di economia e commercio e da un posto di professore da prelevare sul contingente di cui all'art. 2 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Art. 3.

Le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio di facoltà vengono esercitate da un apposito comitato composto da cinque professori di ruolo o fuori ruolo, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.

I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facoltà saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalità indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Lo statuto dell'Università degli studi di Salerno approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto, vistato d'ordine nostro dal Ministro per la pubblica istruzione e contenente le norme relative all'ordinamento della facoltà di giurisprudenza (Allegato).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 11 agosto 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 26. — VALENTINI

ALLEGATO

Testo delle modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Salerno relativo alla istituzione della facoltà di giurisprudenza.

Art. 1. — E' modificato nel senso che alle altre facoltà della Università degli studi di Salerno è aggiunta quella di « Giurisprudenza ». Dopo l'art. 7, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facoltà di giurisprudenza.

Facoltà di giurisprudenza

Art. 8. — La facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza e la laurea in scienze politiche.

Art. 9. — Per il conseguimento di ciascuna delle lauree suindicate la durata del corso degli studi è di quattro anni e il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

a) *Laurea in giurisprudenza*:

Insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di diritto privato;
2) Istituzioni di diritto romano;
3) Filosofia del diritto;
4) Storia del diritto romano;
5) Storia del diritto italiano (biennale);
6) Economia politica;
7) Scienze delle finanze e diritto finanziario;
8) Diritto costituzionale;
9) Diritto ecclesiastico;
10) Diritto romano (biennale);
11) Diritto civile (biennale);
12) Diritto commerciale;
13) Diritto del lavoro;
14) Diritto processuale civile;
15) Diritto internazionale;
16) Diritto amministrativo (biennale);
17) Diritto penale (biennale);
18) Procedura penale.

Insegnamenti complementari:

Antropologia criminale;
Contabilità di Stato;
Demografia;
Diritto aeronautico;
Diritto agrario;
Diritto amministrativo processuale;
Diritto bancario;
Diritto canonico;
Diritto comune;
Diritto comunitario europeo;
Diritto dell'economia;
Diritto della navigazione;
Diritto della previdenza sociale;
Diritto delle comunità europee;
Diritto degli enti locali;
Diritto e legislazione bancaria;
Diritto e politica ecclesiastica;
Diritto fallimentare;
Diritto industriale;
Diritto internazionale privato;
Diritto minerario;
Diritto privato comparato;
Diritto processuale amministrativo;
Diritto pubblico dell'economia;
Diritto pubblico comparato;
Diritto pubblico regionale;
Diritto regionale;
Diritto scolastico italiano e comparato;
Diritto tributario;
Dottrina dello Stato;
Giustizia costituzionale;
Istituzioni di diritto pubblico;
Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
Istituzioni di diritto e di procedura penale;
Legislazione del lavoro;
Logica giuridica;
Medicina legale e delle assicurazioni;
Ordinamento delle comunità europee;
Organizzazioni internazionali;
Politica economica e finanziaria;
Psicologia;
Psicologia del lavoro;
Scienza dell'amministrazione;
Sociologia;
Sociologia criminale;
Sociologia giuridica;
Sociologia del diritto;
Storia della filosofia;
Storia del pensiero giuridico;
Storia delle dottrine economiche;
Storia delle dottrine politiche;
Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche;
Storia dei sistemi normativi;
Statistica;
Tecnica di borsa;
Tecnica delle organizzazioni dei servizi amministrativi;
Tecnica e legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno;
Teoria generale del diritto;
Teoria generale del processo;
Teoria dell'interpretazione.

Art. 10. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti tra i complementari.

b) *Laurea in scienze politiche*:

Art. 11. — Il corso di studi comprende un biennio propedeutico e un biennio di specializzazione ordinato secondo i seguenti indirizzi: politico-internazionale; politico-economico; storico-politico.

Art. 12. — Il biennio propedeutico comprende nove insegnamenti obbligatori.

Sono obbligatori sul piano nazionale i seguenti sei insegnamenti:

1) Istituzioni di diritto pubblico;
2) Diritto costituzionale italiano e comparato;
3) Economia politica;
4) Statistica;
5) Sociologia;
6) Storia moderna.

Altri tre insegnamenti obbligatori saranno scelti dalla facoltà, tra i seguenti, e indicati, anno per anno, nel manifesto degli studi:

Scienza della politica;
Istituzioni di diritto privato;
Organizzazione internazionale;
Storia delle istituzioni politiche;
Storia contemporanea;
Storia delle dottrine politiche;
Politica economica e finanziaria;
Filosofia della politica.

Alcuni insegnamenti possono essere mutuati da quelli impartiti in altre facoltà.

Lo studente potrà aggiungere ai nove insegnamenti del biennio propedeutico non più di tre insegnamenti obbligatori, del biennio di specializzazione, a seconda dell'indirizzo prescelto. Tali insegnamenti anticipati al biennio propedeutico vanno in detrazione dal numero degli insegnamenti del biennio di specializzazione.

Art. 13. — Il biennio di specializzazione si svolge in base a piani di studi predisposti anno per anno dalla facoltà che stabilisce l'elenco delle materie di insegnamento per ogni indirizzo. Tale elenco non può comprendere più di quindici insegnamenti annuali.

Di questi sei sono fissati come obbligatori a tutti gli studenti dell'indirizzo; gli altri saranno scelti dallo studente nello ambito dei restanti insegnamenti del suddetto elenco.

Lo studente è obbligato a frequentare i corsi e a sostenere gli esami per almeno dieci materie scelte nell'elenco stabilito dalla facoltà comprendenti gli insegnamenti obbligatori e quelli a scelta.

Gli insegnamenti a scelta dello studente non possono essere anticipati al biennio propedeutico.

Alcuni insegnamenti possono essere mutuati da quelli impartiti in altre facoltà.

Gli insegnamenti resi obbligatori dalla facoltà per un indirizzo possono essere compresi nell'elenco a scelta per un altro indirizzo.

Art. 14. — Sono obbligatorie per l'indirizzo politico-internazionale le seguenti discipline:

1) Economia internazionale;
2) Organizzazione internazionale;
3) Diritto internazionale;
4) Storia delle istituzioni politiche;
5) Storia dei trattati e politica internazionale;
6) Storia contemporanea.

Sono obbligatorie per l'indirizzo politico-economico le seguenti discipline:

1) Politica finanziaria;
2) Statistica economica;
3) Storia economica;
4) Istituzioni di diritto privato;
5) Scienza delle finanze;
6) Matematica per economisti.

Sono obbligatorie per l'indirizzo storico-politico le seguenti discipline:

1) Istituzioni di diritto privato;
2) Storia del Risorgimento;
3) Storia contemporanea;
4) Geografia politica ed economica;
5) Storia delle istituzioni politiche;
6) Storia economica.

La facoltà, per predisporre anno per anno il piano degli studi, comprendente al massimo altri nove insegnamenti per ogni indirizzo, attingerà al seguente elenco:

Antropologia culturale;
Contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
Contabilità di Stato;
Demografia;
Diritto amministrativo;
Diritto anglo-americano;
Diritto commerciale;
Diritto del lavoro;
Diritto dell'economia;
Diritto delle comunità europee;
Diritto degli enti locali;
Diritto ecclesiastico;
Diritto finanziario;
Diritto internazionale privato;
Diritto pubblico comparato;
Diritto pubblico dell'economia;
Diritto pubblico romano;
Diritto privato comparato;
Diritto regionale;
Diritto tributario;
Diritto scolastico italiano e comparato;
Diplomazia e diritto diplomatico;
Diritto e politica ecclesiastica;
Econometria;
Economia aziendale;
Economia dei paesi in via di sviluppo;
Economia dei trasporti;
Economia e politica agraria;
Economia e politica industriale;
Economia e politica monetaria;
Etnologia;
Filosofia del diritto;
Istituzioni di diritto e procedura penale;
Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
Istituzioni giuridiche comparate;
Istituzioni giuridiche dell'Europa orientale;
Istituzioni politiche comparate;
Legislazione del lavoro;
Legislazione sociale;
Matematica per le scienze sociali;
Metodologia della ricerca storica;
Metodologia delle scienze sociali;
Pianificazione ed organizzazione territoriale;
Programmazione economica;
Psicologia sociale;
Relazioni internazionali;
Ricerca operativa;
Scienza dell'amministrazione;
Sociologia della conoscenza;
Sociologia della famiglia;
Sociologia delle comunicazioni;
Sociologia dell'organizzazione;
Sociologia economica;
Sociologia giuridica;
Sociologia politica;
Sociologia religiosa;
Sociologia rurale e urbana;
Storia antica;
Storia del diritto italiano;
Storia del lavoro e dell'industria;
Storia dell'economia;
Storia del giornalismo;
Storia del pensiero sociologico;
Storia dell'amministrazione pubblica;
Storia della Chiesa;
Storia delle dottrine economiche;
Storia dei concordati;
Storia dei movimenti sindacali;
Storia dei partiti e movimenti politici;
Storia dei rapporti fra Stato e Chiesa;
Storia ed istituzione dell'Europa orientale;
Storia ed istituzione dei paesi afro-asiatici;
Storia e politica monetaria;
Storia e politica navale;
Storia del diritto penale;
Storia medioevale;
Storia politica e diplomatica dell'Asia orientale;
Teoria generale del diritto;
Legislazione e politica meridionalistica;
Teoria e politica dello sviluppo economico.

Art. 15. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami relativi ad almeno diciannove corsi annuali ed inoltre a quelli relativi a due lingue straniere.

Art. 16. — Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto.

Art. 17. — Alle facoltà di giurisprudenza e di economia e commercio è annessa la biblioteca comune a tutti gli istituti scientifici.

Art. 18. — Gli istituti scientifici per le facoltà di giurisprudenza e di economia e commercio risultano così costituiti:

Istituto di statistica;
Istituto di ricerche aziendali;
Istituto di economia politica;
Istituto di storia economica;
Istituto giuridico;
Istituto di studi storico-politici.

Tali istituti hanno lo scopo di promuovere e coordinare la ricerca nelle discipline di loro pertinenza. Con apposita deliberazione dei consigli delle due facoltà, riuniti in seduta comune, convocati e presieduti congiuntamente dai presidi di facoltà, sarà provveduto al raggruppamento dei singoli insegnamenti presso ciascun istituto.

Ogni istituto è retto da un direttore, responsabile del funzionamento dell'istituto stesso.

Qualora fra gli insegnamenti assegnati ad un istituto ve ne sia uno solo tenuto da un professore di ruolo questi è di diritto il direttore dell'istituto.

Nel caso vi siano più professori di ruolo, il consiglio delle facoltà riunite, sentito il parere dei medesimi, designerà scegliendo tra essi il direttore dell'istituto il quale resterà in carica tre anni.

Nel caso non vi fossero professori di ruolo, il direttore può essere scelto tra i professori incaricati. In tale caso la nomina è annuale e sarà disposta dal consiglio delle facoltà riunite, sentiti i professori che fanno parte dello stesso istituto.

Ogni istituto potrà eventualmente disporre, secondo le modalità intese ad assicurare il raggiungimento delle finalità, nel modo più idoneo, di fondi per la ricerca e di borse di studio provenienti da enti pubblici o privati italiani e stranieri.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1971, n. **1349.**

Modificazione allo statuto del consorzio per il nucleo di industrializzazione del Vastese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1589 del 29 settembre 1962, con il quale è stato approvato lo statuto del consorzio per il nucleo di industrializzazione del Vastese;

Vista la delibera n. 6 del 21 settembre 1971 del consiglio generale del consorzio per il nucleo di industrializzazione del Vastese;

Vista la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 103346/74 dell'11 ottobre 1971;

Visto l'art. 145 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la deliberazione del 15 ottobre 1971 del comitato dei Ministri per il Mezzogiorno con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la modifica apportata allo statuto del consorzio per il nucleo di industrializzazione del Vastese nei termini indicati dalla delibera n. 6 del 21 settembre 1971 del consiglio generale del consorzio stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 41. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1971, n. **1350.**

Rettifica di confini tra i comuni di Alessandria e San Salvatore Monferrato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione n. 13 del 18 febbraio 1965 del comune di San Salvatore Monferrato e la deliberazione n. 2040 del 7 ottobre 1964 della giunta municipale di Alessandria, successivamente ratificata dal consiglio comunale con atto n. 67 del 18 febbraio 1965, con le quali le due amministrazioni hanno concordemente riconosciuto la necessità di una rettifica del loro confine nel senso di includere nel territorio di Alessandria gli appezzamenti sui quali insistono le cascine Raiteri, Rabaia e Francese;

Viste, altresì, le deliberazioni n. 11 in data 14 febbraio 1970 e n. 168 in data 18 aprile 1970, con le quali, rispettivamente, i consigli comunali di San Salvatore Monferrato e di Alessandria hanno riconosciuto l'esigenza che anche il mappale 276 del foglio n. 32 del comune di San Salvatore Monferrato sia aggregato a quello di Alessandria;

Considerato che la variazione è proposta nell'intento di soddisfare talune esigenze locali e ha una incidenza del tutto trascurabile per il bilancio di San Salvatore Monferrato;

Viste le deliberazioni n. 261 e 655, rispettivamente, dell'11 maggio e del 13 dicembre 1965 e n. 273 del 12 ottobre 1970, con le quali il consiglio provinciale di Alessandria ha espresso al riguardo il suo parere favorevole;

Visti gli articoli 32 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 12 febbraio 1971;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La delimitazione territoriale fra i comuni di Alessandria e San Salvatore Monferrato è rettificata conformemente alla pianta planimetrica e alla relazione illustrativa annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Alessandria provvederà alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1971

SARAGAT

RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 50. — VALENTINI

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 15 dicembre 1971, n. 1222 « Cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 21 gennaio 1972, al terzo comma dell'art. 32, in luogo di: « . . . dai diritti previsti nell'art. 26 . . . » leggasi: « . . . dai diritti previsti nell'art. 31 . . . ».

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1971.
Sostituzione di un membro nella commissione provinciale per il collocamento di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1969, registro n. 13, foglio n. 382, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Savona;

Vista la nota n. 610 del 7 giugno 1971 con la quale la delegazione di Genova della associazione sindacale Intersind prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante dott. Renato Fraticelli, perchè trasferito presso altra sede, con il dott. Giovanni Paolo Crisafulli;

Decreta:

Il dott. Giovanni Paolo Crisafulli è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Savona, quale rappresentante dei datori di lavoro (Intersind), in sostituzione del dott. Renato Fraticelli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1972
Registro n. 12 Lavoro e prev. soc., foglio n. 360

(3500)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1971.
Sostituzione di un membro nella commissione provinciale per il collocamento di Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1971, registro n. 7, foglio n. 180, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Lucca;

Vista la nota n. 2661 del 6 settembre 1971 con la quale la federazione provinciale dei coltivatori diretti di Lucca prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante signor Claudio Rossi, perchè non più dipendente della federazione stessa, con il sig. Giovanni Bettini;

Decreta:

Il sig. Giovanni Bettini è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Lucca, quale rappresentante dei coltivatori diretti, in sostituzione del sig. Claudio Rossi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1972
Registro n. 12 Lavoro e prev. soc., foglio n. 277

(3502)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1971.
Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Pesaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1969, registro n. 14, foglio n. 343;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Pesaro presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

De Bernardinis dott. Aristide, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Biagioli rag. Alfeo, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Feo ing. Pasqualino, rappresentante del genio civile;

Magnoni dott. Pietro, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Pasqualucci dott. Vittorio, rappresentante dello ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Monaldi Pino, Biettini Enrico, Bonetti Otello, Alessandrini Washington, Gianlorenzi Vito, Crinelli Norberto e Taras Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Raffaelli geom. Gino, Marchetti dott. Antonio, Giordano dott. Giovanni e Nori Washington, rappresentanti dei datori di lavoro;

Giavoli rag. Gualtiero, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972
Registro n. 1 Lavoro e prev. soc., foglio n. 178

(3670)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1971.

Sostituzione di un membro nella commissione provinciale per il collocamento di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1970, registro n. 4, foglio n. 364, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Parma;

Vista la nota del 17 luglio 1971 con la quale la Unione sindacale della C.I.S.L. di Parma e provincia prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante sig. Carlo Alberto Azzoni, perchè dimissionario, con il rag. Franco Buratti;

Vista la nota del 15 luglio 1971 con la quale il signor Carlo Alberto Azzoni rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione predetta;

Decreta:

Il rag. Franco Buratti è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Parma, quale rappresentante dei lavoratori (C.I.S.L.), in sostituzione del sig. Carlo Alberto Azzoni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1972
Registro n. 12 Lavoro e prev. soc., foglio n. 276

(3501)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1971.

Sostituzione di un membro nella commissione provinciale per il collocamento di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1971, registro n. 3, foglio n. 319, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Torino;

Vista la nota n. 7264/35 del 28 agosto 1971 con la quale la Camera sindacale della U.I.L. di Torino prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante sig. Giuseppe Pizzato, perchè dimissionario, con il sig. Pietro Vinci;

Vista la nota del 21 luglio 1971 con la quale il sig. Giuseppe Pizzato rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione predetta;

Decreta:

Il sig. Pietro Vinci è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Torino, quale rappresentante dei lavoratori (U.I.L.), in sostituzione del sig. Giuseppe Pizzato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1972
Registro n. 12 Lavoro e prev. soc., foglio n. 281

(3499)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1972.

Classificazione tra le comunali del piazzale e delle strade del borgo di servizio « Santa Rita » in comune di Cinigiano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che con atto n. 44 del 19 settembre 1968, il comune di Cinigiano (Grosseto) ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle strade e del piazzale del borgo di servizio « Santa Rita» in località Piani Rossi;

Visto il voto 20 luglio 1971, n. 1020, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è pronunciato in proposito favorevolmente;

Ritenuto che le strade ed il piazzale del borgo di servizio suddetto possono, pertanto, essere classificati comunali ai sensi dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificati comunali le strade ed il piazzale del borgo di servizio « Santa Rita » in località Piani Rossi ed inclusi nel novero delle strade del comune di Cinigiano (Grosseto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1972

Il Ministro: LAURICELLA

(3678)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 16 febbraio 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Silvio Panaro, vice console onorario del Belgio a Bari.

(3728)

In data 16 febbraio 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Djordje Popović, console di Jugoslavia a Bari.

(3729)

In data 16 febbraio 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Franco Pillarella, console del Canada a Milano.

(3730)

In data 16 febbraio 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Jacques-Henri-Joseph Drapeau, vice console del Canada a Milano.

(3731)

In data 16 febbraio 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Dušan Tepavac, vice console di Jugoslavia a Trieste.

(3732)

In data 16 febbraio 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Kosovka Bogdanović, console di Jugoslavia a Bari.

(3733)

In data 16 febbraio 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Antonio P. Lim, capo della sezione consolare della Repubblica delle Filippine a Roma.

(3734)

In data 16 febbraio 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ferdinando Lodovico Rosaspina, console onorario del Pakistan a Milano.

(3735)

In data 16 febbraio 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Abolghassem, console generale dell'Iran a Milano.

(3736)

In data 16 febbraio 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. John David Logan Rose, console del Canada a Roma.

(3737)

In data 16 febbraio 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Joseph Martial Ouellette, console del Canada a Roma.

(3738)

In data 16 febbraio 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Hermenegildo B. Garcia, console delle Filippine a Roma.

(3739)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale autonomo delle case popolari dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2344/2410 del 15 febbraio 1972 il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i soci dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica, è stato costituito, per la durata di un quadriennio, come segue:

Tecchi magg. gen. R.O. Federico, designato dalla presidenza nazionale dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'aeronautica;

Bragadin Faraone Amelia, designata dalla presidenza nazionale dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'aeronautica;

Rodorigo ing. Armando, designato dalla presidenza nazionale dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati della aeronauatica;

Germini col. Luigi, designato dal Ministero della difesa-aeronautica;

Freni col. Antonio, designato dal Ministero della difesa-aeronautica;

Guastadisegni dott. Gaetano, designato dal Ministero dei lavori pubblici;

Mainente dott. Bruno, designato dal Ministero dei lavori pubblici.

(3820)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Ferrara

Con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, in data 17 febbraio 1972 n. 27719, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al piano regolatore generale del comune di Ferrara relativa ad insediamento nella frazione Corlo di un edificio destinato a scuola materna.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del comune di Ferrara a termine dell'art. 10, 2° comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(3542)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1971, registro n. 16, foglio n. 16, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica prodotto in data 21 ottobre 1968 dal dott. Consales Salvatore, ispettore superiore nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, della carriera direttiva, per parziale annullamento del decreto ministeriale 23 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1968, registro n. 6, foglio n. 242, di promozione alla qualifica di ispettore superiore.

(3536)

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1971, registro n. 15, foglio n. 398, è stato accolto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica prodotto in data 26 gennaio 1968 dal dott. Ruggeri Antonino, ispettore capo nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, della carriera direttiva, avverso il giudizio complessivo di «distinto» attribuitogli, per l'anno 1964, dal consiglio di amministrazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(3537)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Napoli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Napoli n. 141040/1.14.13 del 10 luglio 1971 l'Università di Napoli è stata autorizzata ad accettare una donazione, disposta dalla sig. Rosaria De Luca Scalfati, consistente nella somma di L. 2.500.000 di capitale nominale, per istituire, con la rendita, un premio di laurea intitolato « Tiberio Scalfati ».

(3533)

Autorizzazione all'Università di Pavia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pavia n. 32943/1 del 12 gennaio 1972 l'Università di Pavia è stata autorizzata ad accettare una donazione, disposta dalla sig.ra Annamarie Lowenthal ved. Palumbi, di L. 8.000.000 in titoli obbligazionari per l'istituzione, con il relativo reddito, di un premio di laurea in memoria del prof. Gennaro Palumbi.

(3534)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 231, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 9 febbraio 1969 dal sig. Nicola Poli, rivolto a sollecitare la sua assunzione nel ruolo della carriera ausiliaria delle scuole medie, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482.

(3531)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1971, registro n. 83 Pubblica istruzione, foglio n. 362, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal dott. Giovanni Del Prete, presidente della Società immobiliare salentina avverso il decreto ministeriale 21 ottobre 1969 con cui è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il complesso del parco e della villa Frisari, di proprietà della Società immobiliare salentina sito nel comune di Lecce.

(3782)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° gennaio 1971 al 21 marzo 1971 a norma dei Regolamenti (CEE) n. 2651/70, n. 195/71, n. 337/71, n. 420/71, n. 478/71, n. 507/71 e n. 531/71 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 804/68, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del Regolamento (CEE) n. 804/68, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

Numero della Tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg				
		dal 1°-1-1971 al 17-2-1971	dal 18-2-1971 al 4-3-1971	dal 5-3-1971 al 9-3-1971	dal 10-3-1971 all'11-3-1971	dal 12-3-1971 al 21-3-1971
ex 04 02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse inferiore all'1,5 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 2):					
	a) in caso di esportazione dei seguenti prodotti di cui all'allegato del Regolamento (CEE) n. 756/70, rispettivamente:					
	1. Caseina acida della qualità A	zero	zero	zero	zero	zero
	2. Caseina presamica della qualità A . .	zero	zero	zero	zero	zero
	3. Caseinati	zero	zero	zero	zero	zero
	b) in caso di esportazione di caseine e di caseinati diversi da quelli di cui alla lettera a), di colle di caseine o di altri derivati di caseine	zero	zero	zero	zero	zero
	c) in caso di esportazione di altre merci	11,00	11,00	11,00	5,00	zero
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	40,00	40,00	40,00	40,00	zero
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso di materia secca pari al 25 % (PG 4)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse dell'82 % (PG 6):					
	a) in caso di esportazione di merci appartenenti alla voce 19.08 della tariffa doganale comune fabbricate nelle condizioni previste nel Regolamento (CEE) numero 1390/69	9,50	9,50	9,50	9,50	zero
	b) in caso di esportazione di altre merci	115,00	95,00	70,00	70,00	zero

(1863)

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi applicabili dal 1° gennaio 1972 al 31 marzo 1972 all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento (CEE) n. 1059/69).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio *ad valorem* % (*a*)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT		
della Tariffa	della Statistica				Dazio *ad valorem* %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (*c*)	
						Zucchero	Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:					
		B. Gomme da masticare del genere « chewing-gum », aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	04	I. inferiore al 60 % (*b*)	8 (*g*) (*i*)	5.644	23	—	—
	07	II. uguale o superiore al 60 % (*b*)	8 (*g*) (*i*)	6.650	23	—	—
	11	C. Preparazione detta « cioccolato bianco » (*b*)	13 (*g*) (*l*)	9.638 (*d*)	27	4.194	—
		D. altri:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
	14	*a*) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) (*b*)	13 (*g*)	1.600 (*e*)	27	zero	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	17	1. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 % (*b*)	13 (*g*)	2.588 (*e*)	27	2.331	—
	21	2. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 40 % (*b*)	13 (*g*)	3.650 (*e*)	27	3.263	—
		3. uguale o superiore al 40 % e inferiore al 50 %:					
	24	aa) non contenenti amido o fecola (*b*)	13 (*g*)	4.706 (*e*)	27	4.194	—
	27	bb) altri (*b*)	13 (*g*)	6.119 (*e*)	27	4.194	—
	31	4. uguale o superiore al 50 % e inferiore al 60 % (*b*)	13 (*g*)	5.706 (*e*)	27	5.125	—
	34	5. uguale o superiore al 60 % e inferiore al 70 % (*b*)	13 (*g*)	6.506 (*e*)	27	6.056	—
	37	6. uguale o superiore al 70 % e inferiore all'80 % (*b*)	13 (*g*)	7.313 (*e*)	27	6.988	—
	41	7. uguale o superiore all'80 % e inferiore al 90 % (*b*)	13 (*g*)	8.050 (*e*)	27	7.919	—
	44	8. uguale o superiore al 90 % (*b*)	13 (*g*)	8.850 (*e*)	27	8.850	—
		II. non nominati:					
	46	*a*) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) (*b*)	13 (*g*)	6.631 (*e*)	27	zero	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	48	1. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 % (*b*)	13 (*g*)	8.031 (*e*)	27	2.331	—
	50	2. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 % (*b*)	13 (*g*)	9.563 (*e*)	27	3.725	—
	51	3. uguale o superiore al 50 % e inferiore al 70 % (*b*)	13 (*g*)	9.931 (*e*)	27	5.594	—
	54	4. uguale o superiore al 70 % (*b*)	13 (*g*)	9.631 (*e*)	27	7.456	—
18.06		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:					
		A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:					
	01	I. inferiore al 65 %	10 (*m*)	5.588	—	—	—
	04	II. uguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 %	10 (*m*)	6.988	—	—	—
	07	III. uguale o superiore all'80 %	10 (*m*)	9.319	—	—	—

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT		
					Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c)	
della Tariffa	della Statistica					Zucchero	Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
18.06 (segue)		B. Gelati:					
	11	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3 % di materie grasse provenienti dal latte (*b*)	12	2.331	27	2.331	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	14	a) uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 % (*b*)	12	8.125	27	1.863	—
	17	b) uguale o superiore al 7 % (*b*)	12	11.394	27	1.863	—
		C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:					
	21	I. non contenenti o contenenti, in peso meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) (*b*)	12	6.638 (*d*)	27	zero	—
		II. altri:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	24	1. inferiore al 50 % (*b*)	12	4.194 (*d*)	27	4.194	—
	27	2. uguale o superiore al 50 % (*b*)	12	5.125 (*d*)	27	5.125	—
		b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	31	1. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 3 % (*b*)	12	8.119 (*d*)	27	5.125	—
	34	2. uguale o superiore al 3 % e inferiore al 4,5 % (*b*)	12	9.481 (*d*)	27	5.125	—
	37	3. uguale o superiore al 4,5 % e inferiore al 6 % (*b*)	12	10.650 (*d*)	27	4.663	—
	41	4. uguale o superiore al 6 % (*b*)	12	12.281 (*d*)	27	4.663	—
		D. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
	44	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g (*b*)	12	931	27	931	—
	47	b) altre	19	931	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
		a) uguale o superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 6,5 %:					
	51	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g (*b*)	12	9.013	27	4.663	—
	54	2. altre	19	9.013	—	—	—
		b) superiore al 6,5 % e inferiore al 26 %:					
	57	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	12	24.081	—	—	—
		2. altre:					
	58	aa) preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata, dette « chocolate milk crumb », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6,5 % ed inferiore all'11 %, aventi tenore, in peso, di cacao superiore al 6,5 % ed inferiore al 15 % e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore al 50 % ed inferiore al 60 %, presentate in pezzi irregolari (*b*)	19	14.381	27	5.125	—
	59	bb) non nominate	19	24.081	—	—	—

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio *ad valorem* % (*a*)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio *ad valorem* %	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (*c*): Zucchero	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (*c*): Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
18.06 (segue)		c) uguale o superiore al 26%:					
	64	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	12	Vedasi regime delle voci 21-07-F da VI a IX	—	—	—
	67	2. altre	19		—	—	—
19.01		Estratti di malto:					
	01	A. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore al 90%	8 (*g*)	5.919	—	—	—
	04	B. altri	8 (*g*)	4.825	—	—	—
19.02		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50%, in peso:					
	01	A. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore al 30%	11 (*g*)(*n*)	5.950	—	—	—
		B. altre:					
		I. non contenenti, o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte:					
		a) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore al 14%:					
	04	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	11 (*g*)(*n*)	919	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	07	aa) uguale o superiore al 5% e inferiore al 60%	11 (*g*)(*n*)	5.113	—	—	—
	11	bb) uguale o superiore al 60%	11 (*g*)(*n*)	8.369	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 14% e inferiore al 32%:					
	14	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	11 (*g*)(*n*)	1.838	—	—	—
	17	2. altre	11 (*g*)(*n*)	6.356	—	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32% e inferiore al 45%:					
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	11 (*g*)(*n*)	2.281	—	—	—
	24	2. altre	11 (*g*)(*n*)	3.650	—	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 45% e inferiore al 65%:					
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	11 (*g*)(*n*)	3.944	—	—	—
	31	2. altre	11 (*g*)(*n*)	3.931	—	—	—
		e) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65% e inferiore all'80%:					
	35	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	11 (*g*)(*n*)	6.056	—	—	—
	38	2. altre	11 (*g*)(*n*)	6.906	—	—	—

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
19.02 (segue)		f) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'80 % e inferiore all'85 %:					
	39	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	11 (g)(n)	1.100	—	—	—
	40	2. altre	11 (g)(n)	6.906	—	—	—
	43	g) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'85 %	11 (g)(n)	1.519	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	44	a) uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 5 % . .	11 (g)(n)	8.906	—	—	—
	47	b) uguale o superiore al 5 %	11 (g)(n)	12.444	—	—	—
19.03		Paste alimentari:					
	01	A. contenenti uova	12 (f)	6.981 (e)	—	—	—
		B. altre:					
	04	I. non contenenti farina o semolini di grano tenero .	12 (f)	6.981 (e)	—	—	—
	07	II. non nominate	12 (f)	6.644 (e)	—	—	—
19.04	00	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	10 (m)	1.519 (d)	—	—	—
19.05		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:					
		« Puffed-rice, Corn-flakes » e simili:					
	01	A. a base di granturco	8 (g)(i)	5.788	—	—	—
	04	B. a base di riso	8 (g)(i)	11.075	—	—	—
	07	C. altri	8 (g)(i)	8.638	—	—	—
19.06	00	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	7 (g)(o)	5.181	—	—	—
19.07		Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:					
	01	A. pane croccante detto « Knäckebrot » (b)	9 (g)(m)	4.831	24	—	5.481
	04	B. pane azzimo (Mazoth) (b)	6 (g)(p)	6.169	20	—	5.575
	07	C. pane di glutine per diabetici	14 (g)(m)	15.050	—	—	—
		D. altri, aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	11	I. inferiore al 50 %	14 (g)(m)	2.756	—	—	—
	14	II. uguale o superiore al 50 %	14 (g)(m)	4.881	—	—	—
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:					
		A. Preparazioni dette « pan pepato », aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	01	I. inferiore al 30 %	13 (f)(g)(l)	5.325	—	—	—
	04	II. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 % . .	13 (f)(g)(l)	6.438	—	—	—
	07	III. uguale o superiore al 50 %	13 (f)(g)(l)	7.556	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Zucchero	Diritti addizionali: Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
19.08 (segue)		B. altri:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola, aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	11	a) inferiore al 70 % (*b*)	13 (*f*) (*g*)	4.656	35	4.663	—
	14	b) uguale o superiore al 70 % (*b*)	13 (*f*) (*g*)	8.388	35	8.388	—
		II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %:					
	17	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) (*b*)	13 (*f*) (*g*)	2.056	30	—	1.856
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 %:					
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte (*b*)	13 (*f*) (*g*)	4.388	35	2.331	—
	24	2. altri (*b*)	13 (*f*) (*g*)	9.869	35	2.331	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 40 %:					
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte (*b*)	13 (*f*) (*g*)	5.319	35	3.263	—
	31	2. altri (*b*)	13 (*f*) (*g*)	10.800	35	3.263	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 40 %:					
	34	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte (*b*)	13 (*f*) (*g*)	6.713	35	4.663	—
	37	2. altri (*b*)	13 (*f*) (*g*)	12.200	35	4.663	—
		III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32 % e inferiore al 50 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	41	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte (*b*)	13 (*f*) (*g*)	3.600	30	—	3.250
	44	2. altri (*b*)	13 (*f*) (*g*)	10.450	30	—	3.250
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 20 %:					
	47	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte (*b*)	13 (*f*) (*g*)	4.994	35	1.400	—
	51	2. altri (*b*)	13 (*f*) (*g*)	10.481	35	1.400	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 20 %:					
	54	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte (*b*)	13 (*f*) (*g*)	7.325	35	3.725	—
	57	2. altri (*b*)	13 (*f*) (*g*)	12.944	35	3.263	—

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio *ad valorem* % (*a*)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT		
					Dazio *ad valorem* %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (*c*)	
della Tariffa	della Statistica					Zucchero	Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
19.08 (segue)		IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	61	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte (*b*)	13 (*f*)(*g*)	5.138	30	—	4.644
	64	2. altri (*b*)	13 (*f*)(*g*)	8.794	30	—	4.644
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 %:					
	67	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte (*b*)	13 (*f*)(*g*)	6.025	35	1.400	—
	71	2. altri (*b*)	13 (*f*)(*g*)	10.713	35	931	—
		V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65 %:					
	74	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) (*b*)	13 (*f*)(*g*)	6.169	30	—	5.575
	77	b) altri (*b*)	13 (*f*)(*g*)	6.588	35	931	—
21.01		Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:					
		A. Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè:					
	04	II. altri	8 (*g*)(*o*)	4.156	—	—	—
		B Estratti:					
	11	II. altri	14 (*g*)(*n*)	7.431	—	—	—
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:					
		A. Lieviti naturali vivi:					
		II. Lieviti di *panificazione:*					
	04	a) secchi	15 (*g*)(*m*)	zero	—	—	—
	07	b) altri	15 (*g*)(*m*)	zero	—	—	—
21.07		Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove:					
		A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:					
	001	I. Granturco	13 (*h*)(*l*)	2.719 (*e*)	—	—	—
	004	II. Riso	13 (*h*)(*l*)	11.075 (*e*)	—	—	—
	007	III. altri	13 (*h*)(*l*)	7.275 (*e*)	—	—	—
		B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:					
	011	I. Paste alimentari non ripiene, cotte	13	2.763 (*e*)	—	—	—
		II. Paste alimentari ripiene:					
	014	a) cotte	13	1.713 (*e*)	—	—	—
	017	b) altre	13	4.850 (*e*)	—	—	—
		C. Gelati:					
	021	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3 % di materie grasse provenienti dal latte	13	2.331 (*e*)	—	—	—
		II aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte:					
	024	a) uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 % . . .	13	8.125 (*e*)	—	—	—
	027	b) uguale o superiore al 7 %	13	11.394 (*e*)	—	—	—

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio *ad valorem* % (*a*)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT		
					Dazio *ad valorem* %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (*c*)	
della Tariffa	della Statistica					Zucchero	Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		D. Iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:					
		I. Iogurt preparati:					
		a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	031	1. inferiore all'1,5 %	13	zero (*e*)	—	—	—
	034	2. uguale o superiore all'1,5 %	13	24.506 (*e*)	—	—	—
		b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	037	1. inferiore all'1,5 %	13	zero (*e*)	—	—	—
	041	2. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 4 %	13	2.994 (*e*)	—	—	—
	044	3. uguale o superiore al 4 %	13	21.788 (*e*)	—	—	—
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
		a) inferiore all'1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto x 6,38):					
	047	1. inferiore al 40 %	13	zero (*e*)	—	—	—
	051	2. uguale o superiore al 40 % e inferiore al 55 %	13	zero (*e*)	—	—	—
	054	3. uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %	13	zero (*e*)	—	—	—
	057	4. uguale o superiore al 70 %	13	zero (*e*)	—	—	—
	061	b) uguale o superiore all'1,5 %	13	27.231 (*e*)	—	—	—
	064	E. Preparazioni dette « fondute »	13 (*q*)	16.338 (*e*) (*q*)	—	—	—
		F. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	071	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	13	2.056 (*e*)	—	—	—
	074	bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	13	3.081 (*e*)	—	—	—
	077	cc) uguale o superiore al 45 %	13	4.113 (*e*)	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	081	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	1.306 (*e*)	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	084	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	13	2.988 (*e*)	—	—	—
	087	bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	13	4.013 (*e*)	—	—	—
	091	cc) uguale o superiore al 45 %	13	5.044 (*e*)	—	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	094	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	2.331 (*e*)	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	097	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	13	4.388 (*e*)	—	—	—
	101	bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	13	5.413 (*e*)	—	—	—
	104	cc) uguale o superiore al 45 %	13	6.181 (*e*)	—	—	—

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:					
	107	1 non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola . .	13	4.194 (e)	—	—	—
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	111	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 % .	13	6.250 (e)	—	—	—
	114	bb) uguale o superiore al 32 %	13	7.019 (e)	—	—	—
		e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 % e inferiore all'85 %:					
	117	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	7.456 (e)	—	—	—
	121	2. altre . .	13	8.481 (e)	—	—	—
	124	f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore all'85 % . .	13	8.850 (e)	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 6 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	127	1 non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	13	5.444 (e)	—	—	—
		2 aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	131	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 % .	13	7.500 (e)	—	—	—
	134	bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 % .	13	8.531 (e)	—	—	—
	137	cc) uguale o superiore al 45 %	13	9.556 (e)	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	141	1 non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	13	6.750 (e)	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	144	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 % . .	13	8.431 (e)	—	—	—
	147	bb) uguale o superiore al 32 %	13	9.463 (e)	—	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	151	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola . .	13	7.775 (e)	—	—	—
		2 aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	154	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 % .	13	9.831 (e)	—	—	—
	157	bb) uguale o superiore al 32 % .	13	10.600 (e)	—	—	—

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30% e inferiore al 50%:					
	161	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola . .	13	9.638 (e)	—	—	—
	164	2. altre .	13	11.438 (e)	—	—	—
	167	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50%	13	12.431 (e)	—	—	—
		III. aventi tenore, in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 6% e inferiore al 12%:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	171	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	13	10.894 (e)	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	174	aa) uguale o superiore al 5% e inferiore al 32% . . .	13	12.950 (e)	—	—	—
	177	bb) uguale o superiore al 32% .	13	13.975 (e)	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 15%:					
	181	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola . .	13	12.200 (e)	—	—	—
	184	2. altre	13	13.881 (e)	—	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15% e inferiore al 30%:					
	187	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola . .	13	13.219 (e)	—	—	—
	191	2. altre	13	15.019 (e)	—	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30% e inferiore al 50%:					
	194	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola . . .	13	15.088 (e)	—	—	—
	197	2. altre	13	15.856 (e)	—	—	—
	201	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50% . .	13	16.481 (e)	—	—	—
		IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12% e inferiore al 18%:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	204	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	13	16.338 (e)	—	—	—
	207	2. altre	13	18.394 (e)	—	—	—

NUMERO					Dazio consolidato in sede GATT		
della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE	Dazio *ad valorem* % (*a*)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio *ad valorem* %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (*c*) — Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (*c*) — Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	211	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	17.644 (*e*)	—	—	—
	214	2. altre . .	13	18.963 (*e*)	—	—	—
	217	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % .	13	18.669 (*e*)	—	—	—
		V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 18 % e inferiore al 26 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	221	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	13	24.506 (*e*)	—	—	—
	224	2. altre .	13	25.025 (*e*)	—	—	—
	227	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % . .	13	25.438 (*e*)	—	—	—
		VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 26 % e inferiore al 45 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	231	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	13	22.844 (*e*)	—	—	—
	234	2. altre .	13	24.900 (*e*)	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %:					
	237	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	13	24.706 (*e*)	—	—	—
	241	2. altre . . .	13	26.250 (*e*)	—	—	—
	244	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 25 % . .	13	27.038 (*e*)	—	—	—
		VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 45 % e inferiore al 65 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	247	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola . .	13	35.181 (*e*)	—	—	—
	251	2. altre	13	36.356 (*e*)	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 %:					
	254	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	13	37.044 (*e*)	—	—	—
	257	2. altre	13	36.775 (*e*)	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Zucchero	Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 65 % e inferiore all'85 %:					
	261	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	13	45.231 (e)	—	—	—
	264	b) altre	13	46.163 (e)	—	—	—
	267	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'85 % . . .	13	54.825 (e)	—	—	—
22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:					
		B. altre aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	04	I. inferiore allo 0,2 %	8	931	—	—	—
	07	II. uguale o superiore allo 0,2 % e inferiore al 2 % . .	8	2.563	—	—	—
	11	III. uguale o superiore al 2 %	8	4.469	—	—	—
29.04		Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:					
		C. Polialcoli:					
	77	II. Mannite	12 (g)	3.575	—	—	—
		III. Sorbite:					
		a) in soluzione acquosa:					
	81	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	12 (g)	1.388	—	—	—
	84	2. altra	9 (g)	1.075	—	—	—
		b) altra:					
	87	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	12 (g)	1.975	—	—	—
	91	2. altra	9 (g)	1.525	—	—	—
35.05		Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:					
	01-04	A. Destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	14 (g)	1.519	—	—	—
		B. Colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:					
	07	I. inferiore al 25 %, in peso (b)	13 (g)	388	18	—	—
	11	II. uguale o superiore al 25 % e inferiore al 55 %, in peso (b)	13 (g)	763	18	—	—
	14	III. uguale o superiore al 55 % e inferiore all'80 %, in peso (b)	13 (g)	1.213	18	—	—
	17	IV. uguale o superiore all'80 %, in peso (b)	13 (g)	1.519	18	—	—
38.12		Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:					
		A. Bozzime preparate e appretti preparati:					
		I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:					
	01	a) inferiore al 55 %, in peso (b)	13 (g)	763	20	—	—
	04	b) uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %, in peso (b)	13 (g)	1.063	20	—	—
	07	c) uguale o superiore al 70 % e inferiore all'83 %, in peso (b)	13 (g)	1.294	20	—	—
	11	d) uguale o superiore all'83 %, in peso (b)	13 (g)	1.519	20	—	—

NOTE

(*a*) Non si applica alle merci originarie e provenienti dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA), dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM), dalla Grecia, dal Marocco e dalla Tunisia.

(*b*) L'ammontare complessivo del dazio *ad valorem* e del dazio specifico (colonna 4 + colonna 5) non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede GATT, costituito dalla somma del dazio *ad valorem* e dei diritti addizionali (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

(*c*) Il diritto addizionale sugli zuccheri (colonna 7) o sulla farina (colonna 8) può essere calcolato, a richiesta dell'importatore, sulla base del quantitativo di zuccheri diversi (calcolati in saccarosio) effettivamente contenuto o del quantitativo di farina corrispondente al tenore, in peso, di amido o di fecola della merce (Circolare a stampa Ministero finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 23 del 13 gennaio 1970, prot. n. 209/UTCD).

Ai fini di tale calcolo, gli importi da prendere in considerazione sono i seguenti:

Zucchero bianco	L. 9.319 per 100 kg
Farina di grano tenero .	» 4.644 per 100 kg
Farina di segala	» 5.481 per 100 kg

(*d*) Non si applica alle merci originarie e provenienti da SAMA e PTOM.

(*e*) Alle seguenti merci originarie e provenienti dalla Grecia, classificabili nelle voci doganali sottoindicate, si applica con la riduzione del 40 %:
— v.d. ex 17.04-D Rahat loukoum; halva;
— v.d. 19.03 Paste alimentari;
— v.d. ex 21.07 Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove, contenenti zucchero, prodotti lattiero-caseari, cereali o prodotti a base di cereali.

(*f*) Alle merci originarie e provenienti da Malta si applica con la riduzione del 70 %.
(*g*) Alle merci originarie e provenienti dalla Turchia si applica con la riduzione del 75 %.
(*h*) Alle merci originarie e provenienti dalla Turchia si applica l'aliquota del 10 %.
(*i*) Alle merci originarie e provenienti dai Paesi e territori in via di sviluppo si applica l'aliquota del 6 %.
(*l*) Alle merci originarie e provenienti dai Paesi e territori in via di sviluppo si applica l'aliquota del 10 %.
(*m*) Alle merci originarie e provenienti dai Paesi e territori in via di sviluppo si applica l'aliquota del 7 %.
(*n*) Alle merci originarie e provenienti dai Paesi e territori in via di sviluppo si applica l'aliquota dell'8 %.
(*o*) Alle merci originarie e provenienti dai Paesi e territori in via di sviluppo si applica l'aliquota del 4 %.
(*p*) Alle merci originarie e provenienti dai Paesi e territori in via di sviluppo si applica l'aliquota del 3 %.

(*q*) Per le preparazioni denominate « fondute », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12 % e inferiore al 18 %, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente Emmental e Gruviera, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecole e spezie, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg e accompagnate da un certificato riconosciuto dal Ministero delle finanze, l'ammontare complessivo del dazio *ad valorem* e del dazio specifico (colonna 4 + colonna 5) non può superare l'importo di 35 u.c. (pari a lire 21.875) per 100 kg di merce.

(1676)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 18-PD »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 18-PD », a suo tempo assegnato alla ditta Selmin Luigi, con sede in Padova, via Rialto n. 16/1.

(3582)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 611-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 611-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Fusari Ivaldo, con sede in Milano, corso Garibaldi n. 95.

(3583)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 649-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 649-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Nava Luigi, con sede in Milano, via S. Maria della Valle n. 2.

(3584)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'Università degli studi di Catania ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/C.S./21, in data 12 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'Università degli studi di Catania è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica con sede presso il Policlinico dell'Università.

(3698)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « Pesente-Fenaroli » di Alzano Lombardo ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II-12/5-1241, in data 16 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « Pesente Fenaroli » di Alzano Lombardo (Bergamo) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale stesso.

(3694)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Cuneo ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/C.S./27, in data 16 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Cuneo è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica con sede presso l'ospedale stesso, riservato agli infermieri professionali.

(3695)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale maggiore « S. Giovanni Battista » di Torino, ad istituire un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/C.S/81/3, in data 16 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale maggiore « San Giovanni Battista » di Torino, è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione per infermieri professionali con sede presso l'ospedale stesso.

(3692)

Autorizzazione all'amministrazione dell'istituto « Giannina Gaslini » di Genova-Quarto, ad istituire un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione per infermieri professionali e vigilatrici d'infanzia.

Con decreto n. 900.8/C.S/34.1, in data 16 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'istituto « Giannina Gaslini » di Genova-Quarto, è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione con sede presso l'istituto stesso, per infermieri professionali e vigilatrici d'infanzia.

(3697)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Redimibile Ric. 5 %	18.562	Jasonna Osvaldo di Filippo, domiciliato in Napoli. *Annotazione*: ipotecato per cauzione del titolare nella sua qualità di ufficiale giudiziario presso la Corte di appello di Napoli.	100.000

(3541) Roma, addì 18 febbraio 1972

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 44

Corso dei cambi del 3 marzo 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	587,05	587,05	587,01	587,05	587 —	587,05	587,0950	587,05	587,05	587 —
Dollaro canadese	586,65	586,65	587 —	586,65	586,70	586,65	586,75	586,65	586,65	586,60
Franco svizzero	151,595	151,595	151,70	151,595	151,60	151,58	151,60	151,595	151,59	151,60
Corona danese	84,155	84,155	84,18	84,155	84,10	84,15	84,16	84,155	84,15	84,15
Corona norvegese	88,73	88,73	88,75	88,73	88,70	88,72	88,72	88,73	88,73	88,70
Corona svedese	122,86	122,86	122,90	122,86	122,30	122,85	122,84	122,86	122,86	122,85
Fiorino olandese	184,87	184,87	185,05	184,87	185 —	184,86	184,85	184,87	184,87	184,86
Franco belga	13,3985	13,3985	13,41	13,3985	13,40	13,39	13,3980	13,3985	13,40	13,39
Franco francese	115,96	115,96	116,07	115,96	115,90	115,95	115,97	115,96	115,96	115,95
Lira sterlina	1530,50	1530,50	1531 —	1530,50	1530 —	1530,50	1530,75	1530,50	1530,50	1530,50
Marco germanico	184,43	184,43	184,50	184,43	184,40	184,43	184,44	184,43	184,43	184,40
Scellino austriaco	25,354	25,354	25,3650	25,354	25,38	25,35	25,355	25,354	25,35	25,35
Escudo portoghese	21,665	21,665	21,68	21,665	21,50	21,65	21,67	21,665	21,66	21,65
Peseta spagnola	8,908	8,908	8,91	8,908	8,90	8,90	8,9095	8,908	8,91	8,90

Media dei titoli del 3 marzo 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,025
Redimibile 3,50 % 1934	99,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,675
» 5 % (Ricostruzione)	93,15
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,75
» 5 % (Città di Trieste)	93,90
» 5 % (Beni esteri)	93,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,975
» 5,50 % » » 1968-83	91,625
» 5,50 % » » 1969-84	92,825
» 6 % » » 1970-85	97,30
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,425
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	93,80
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,10
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,65
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,425
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,775
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,825
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 marzo 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	587,072
Dollaro canadese	586,70
Franco svizzero	151,597
Corona danese	84,157
Corona norvegese	88,725
Corona svedese	122,85
Fiorino olandese	184,86
Franco belga	13,398
Franco francese	115,965
Lira sterlina	1530,625
Marco germanico	184,435
Scellino austriaco	25,354
Escudo portoghese	21,667
Peseta spagnola	8,909

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorsi speciali per le qualifiche del personale delle navi traghetto riservati a coloro che hanno titolo a fruire dei benefici di cui alla legge 29 ottobre 1971, n. 880.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente integrazione all'organico del personale ferroviario, assunzioni oltre organico e sistemazione di lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale), n. P.2.1.1.208/10052, in data 3 gennaio 1972;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 2 del 18 gennaio 1972;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi speciali, per titoli e per le qualifiche e posti appresso indicati, riservati a coloro che, con contratto a tempo determinato stipulato con l'Azienda, siano stati in servizio nel biennio precedente la data di entrata in vigore della legge 29 ottobre 1971, n. 880 ed abbiano altresì cumulato almeno 300 giornate di effettive prestazioni a bordo delle navi traghetto nel quadriennio precedente la data medesima:

Ufficiale navale	posti	27
Ufficiale di macchina	»	45
Carpentiere	»	5
Marinaio	»	105
Motorista	»	41
Elettricista	»	34
Carbonaio	»	57

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento dei concorsi speciali di cui al precedente art. 1.

Roma, addì 18 gennaio 1972

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1972
Registro n. 56 bilancio Trasporti, foglio n. 337

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSI SPECIALI

1. — *Qualifiche previste*

In conformità all'art. 11 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, sono indetti sette concorsi speciali *per titoli*, per le qualifiche e per i posti appresso indicati, riservati a coloro che, con contratto a tempo determinato stipulato con l'Azienda, siano stati in servizio nel biennio 3 novembre 1969-3 novembre 1971, ed abbiano altresì cumulato 300 giornate di effettive prestazioni a bordo delle navi traghetto nel quadriennio 3 novembre 1967-3 novembre 1971:

Ufficiale navale	posti	27
Ufficiale di macchina	»	45
Carpentiere	»	5
Marinaio	»	105
Motorista	»	41
Elettricista	»	34
Carbonaio	»	57

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione ai concorsi dovrà essere prodotta — senza alcun tramite — alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - 00100 Roma - piazza della Croce Rossa, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio; per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata; per i concorrenti attualmente in servizio come « trentagiornisti » è sufficiente il visto del capo del reparto navigazione delle ferrovie dello Stato.

La domanda, redatta sulla prescritta carta bollata, deve contenere, a pena di nullità, tutte le dichiarazioni di cui al modello allegato *A*, che fa parte integrante del presente bando.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione o disguido di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore.

Inoltre, i candidati dovranno produrre, unitamente alla domanda i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza in graduatoria, a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti.

Sarà tenuto conto anche dei documenti inoltrati separatamente, ma soltanto se perveranno entro il termine perentorio sopra stabilito.

3. — *Requisiti*

Gli aspiranti dovranno essere in possesso, alla data di effettiva assunzione in impiego, dei requisiti prescritti dall'art. 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, e non devono aver superato il 50° anno al 4 novembre 1971, data di entrata in vigore della legge 29 ottobre 1971, n. 880; tale limite è elevato a 55 anni nel caso di anzianità accertata superiore ai 7 anni.

Non potranno essere assunti i candidati esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Gli aspiranti dovranno, inoltre, essere in possesso dei titoli di studio e dei titoli e requisiti speciali appresso specificati per le rispettive qualifiche:

Ufficiale navale:

a) diploma di abilitazione tecnico-nautica, sezione capitani;

b) patente di capitano di lungo corso, e non meno di un anno di navigazione effettiva al comando di guardia come ufficiale.

Ufficiale di macchina:

a) diploma di abilitazione tecnico-nautica, sezione macchinisti;

b) patente di capitano di macchina, ovvero patente di macchinista di 1ª classe, valide anche per le motonavi e non meno di un anno di navigazione effettiva in qualità di ufficiale macchinista dirigente la guardia.

Motorista:

a) licenza elementare superiore (5ª classe);

b) immatricolazione nella gente di mare di 1ª categoria;

c) patente di meccanico navale di 1ª o 2ª classe, ovvero patente di motorista navale di 1° e 2° grado;

d) almeno un anno di navigazione con le qualifiche di cui sopra registrato alla matricola della Marina mercantile o la provenienza dalla Marina militare con il grado di sergente o secondo capo motorista.

Elettricista:

a) licenza elementare superiore (5ª classe);

b) diploma di elettricista rilasciato da scuola specialisti della Marina militare o da una scuola professionale oppure aver prestato quattro anni di servizio in uno stabilimento elettromeccanico con la qualifica di operaio elettricista;

c) immatricolazione nella gente di mare di 1ª categoria, con la qualifica di elettricista registrata alla matricola della Marina mercantile e non meno di un anno di navigazione con la qualifica medesima.

Marinaio - Carbonaio - Carpentiere:

a) licenza elementare superiore (5ª classe);

b) immatricolazione nella gente di mare di 1ª categoria con la qualifica rispettivamente di marinaio, carbonaio e carpentiere.

4. — *Esclusione dai concorsi*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato ad escludere dai concorsi gli aspiranti non in possesso dei requisiti del servizio e delle giornate di cui al precedente punto 1.

5. — *Requisiti fisici - Visita medica*

Gli aventi titolo all'assunzione verranno sottoposti a visita medica da parte dei sanitari dell'Azienda per accertare il possesso dei requisiti fisici per le mansioni della qualifica per la quale concorrono, conformemente ai criteri indicati nell'art. 6 del decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; in caso di inidoneità gli interessati potranno chiedere una visita d'appello e a tal fine, entro dieci giorni dalla data della notifica, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata di certificato medico, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - piazza della Croce Rossa - 00100 Roma. E' facoltà del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato concedere o meno tale visita, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un documento di identità personale non scaduto di validità.

6. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

7. — *Titoli di merito - Preferenze - Riserva di posti e graduatorie*

I candidati ammessi ai concorsi saranno compresi in graduatorie di merito, distinte per ciascuna delle qualifiche di cui al precedente punto 1.

Tali graduatorie saranno compilate, assegnando punti 0,10 per ogni giorno di effettivo servizio prestato con contratto a tempo determinato oltre le 300 giornate prescritte, e tenendo conto, in caso di parità di puntazione complessiva, dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche.

I titoli che danno diritto a preferenza nella graduatoria a parità di puntazione complessiva, e a riserva di posti, ai sensi del successivo comma, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito al primo comma del precedente punto 2. Il servizio prestato a bordo delle navi traghetto sarà valutato fino a tale data.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine delle graduatorie di merito compilate per ciascun concorso, ma con l'osservanza delle disposizioni di legge concernenti riserve di posti a favore degli ex combattenti, nonchè — per i concorsi a carpentiere, marinaio, motorista, elettricista e carbonaio — delle altre categorie di cui all'art. 12 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

Le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei di ciascun concorso verranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti per l'ammissione in impiego.

8. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria saranno invitati dall'Azienda a far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i documenti necessari a comprovare il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3 nonchè la regolare posizione rispetto all'adempimento degli obblighi militari.

I modi e la forma dei documenti di cui al presente punto saranno specificati dettagliatamente nell'invito.

Per il requisito della buona condotta verranno curati anche accertamenti d'ufficio.

9. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

ALLEGATO *A*

(Schema di domanda
da redigere su carta da bollo)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (*Concorsi*) - Piazza della Croce Rossa — 00100 ROMA

Allegati n. . . .

Il sottoscritto (1) . . . . nato il . . . . a . . . . (provincia . . . .), presa conoscenza dello avviso-programma in data 18 gennaio 1972, n. 227, per i concorsi speciali per titoli, riservati a coloro che, con contratto a tempo determinato stipulato con l'Azienda delle ferrovie dello Stato, siano stati in servizio nel biennio 3 novembre 1969-3 novembre 1971, ed abbiano altresì cumulato almeno 300 giornate di effettive prestazioni a bordo delle navi traghetto nel quadriennio 3 novembre 1967-3 novembre 1971, domanda di parteciparvi per la qualifica di . . . ., dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nell'avviso-programma.

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive: . . . . (scrivere in stampatello l'indirizzo completo specificando il numero del codice postale).

Dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . (solo per coloro che, avendo superato il 50° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite ai sensi del punto 3 dell'avviso-programma);

di essere in possesso del seguente titolo di studio nonchè dei titoli professionali prescritti (indicare il titolo di studio e i titoli posseduti in relazione alla qualifica, come specificato al punto 3 dell'avviso-programma): . . . .;

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di non aver mai prestato servizio presso altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (oppure di essere attualmente in servizio militare presso ..., in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva ecc.);

di aver prestato servizio a bordo delle navi traghetto con contratto a tempo determinato, nelle mansioni e per i periodi appresso indicati:

. . .

. .

Allega i seguenti documenti (2):

. .

. .

Firma . .. . . .
(da autenticare come previsto al punto 2 delle norme).

---

(1) Cognome e nome: scrivere a macchina o stampatello.

(2) Elencare ed unire gli eventuali titoli di preferenza a parità di puntazione complessiva e di precedenza (riserva dei posti) di cui al punto 7 dell'avviso-programma.

(3830)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Modifica al programma di esami e diario delle prove scritte del concorso per esame a ventotto posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale n. 2238 del 25 ottobre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 1970, n. 320 e nel 7° Bollettino ufficiale straordinario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 21 dicembre 1970 - parte seconda, con il quale è stato bandito un concorso per esame a ventotto posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, gli esami dei concorsi di ammissione alla carriera direttiva devono consistere in due prove scritte ed in un colloquio;

Considerato che nelle norme del suddetto decreto ministeriale n. 2238 relativo agli esami sono, invece, previste tre prove scritte ed una orale (oltre ad una prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca) e che pertanto occorre uniformare tali norme a quelle stabilite nel citato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Considerato, altresì, che, allo scopo medesimo di uniformare alle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 le norme del bando di concorso, occorre integrare le norme stesse stabilendo il diario e la sede delle prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 9 del decreto ministeriale n. 2238 del 25 ottobre 1970, citato in premesse è modificato per quanto concerne le prove scritte ed orale, nel senso che l'esame consiste in due prove scritte ed un colloquio, nonchè in una prova facoltativa scritta ed orale di linqua tedesca.

Art. 2.

Il programma di esame di cui all'allegato *A* del citato decreto ministeriale n. 2238 del 25 ottobre 1970, è sostituito dal seguente:

PROVE SCRITTE

Prima prova: *Fondamenti di elettrotecnica e di elettronica*:

1) Campi elettrici e magnetici.
2) Campo elettromagnetico rapidamente variabile. Equazioni fondamentali di Maxwell.
3) Grandezze alternative sinusoidali e grandezze alternative di forma qualsiasi.
4) Applicazione delle leggi e dei teoremi generali dell'elettrotecnica alla soluzione di problemi sui circuiti elettrici lineari a costanti concentrate.
5) Tubi elettronici a vuoto e a gas.
6) Transistori.
7) Circuiti raddrizzatori, amplificatori, oscillatori.
8) Filtri elettrici.
9) Metodi e strumenti di misura di grandezze elettriche.
10) Teoria generale del trasformatore.
11) Dinamo e motori a corrente continua.
12) Generatori e motori a corrente alternata, sincroni e asincroni; motori a collettore a corrente alternata.

Seconda prova: *Comunicazioni elettriche*:

1) Teoria dell'informazione: principi e teoremi fondamentali.
2) Segnali periodici, aperiodici, aleatori.
3) Serie di Fourier e trasformata di Laplace.
4) Rumore e distorsione.
5) Teoria della modulazione: modulazione di ampiezza e angolare. Campionamento; modulazione ad impulsi e a codice di impulsi.
6) Circuiti a costanti distribuite; linee omogenee; equazioni della propagazione.
7) Trasmissione telefonica a grande distanza; sistemi a correnti vettrici; trasmissioni su linee aeree, su cavi a coppie simmetriche e su cavi coassiali.
8) Segnali telegrafici. Sistemi di trasmissione telegrafica. Trasmettitori e ricevitori telegrafici.
9) Reti telefoniche urbane e interurbane, a commutazione manuale e automatica.
10) Fondamenti di trasmissioni delle immagini: fototelegrafia e televisione.
11) Irradiazione, propagazione, captazione di onde elettromagnetiche; antenne per microonde; guide d'onda.
12) Trasmettitori radioelettrici: struttura generale, modulatori, amplificatori di potenza.
13) Ricevitori radioelettrici.
14) Metodi di calcolo di strutture meccaniche per linee aeree e antenne.

Terza prova: (solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui all'articolo 1, lettere *a*) e *b*) del decreto ministeriale 2238 del 25 ottobre 1970:

per i candidati di cui alla lettera *a*): traduzione di un brano di prosa dall'italiano in tedesco;

per i candidati di cui alla lettera *b*): traduzione di un brano di prosa dal tedesco in italiano.

COLLOQUIO

Oltre le materie oggetto delle prove scritte:

1) Elementi della teoria dei controlli automatici. (Cenni sulla struttura dei sistemi e controlli automatici; cenni sulla stabilità dei sistemi di controllo automatico; generalità sulla automazione di processi operativi; cenni sulla costituzione e sui principi di funzionamento dei calcolatori numerici ed analogici).
2) Elementi di contabilità generale dello Stato.
3) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.
4) Nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
5) Criteri di gestione dei servizi di telecomunicazione; gestione diretta ed in concessione.
6) (Solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 1, lettere *A*) e *B*) del decreto ministeriale n. 2238 del 25 ottobre 1970):

per i candidati di cui alla lettera *a*): conversazione in lingua tedesca in cui il candidato dovrà dare prova di aver piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente;

per i candidati di cui alla lettera *b*): conversazione in lingua italiana, in cui il candidato dovrà dare prova di aver piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

Art. 3.

Le due prove scritte obbligatorie del concorso indicato nelle premesse avranno luogo nei giorni 3 e 4 maggio 1972, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, Roma, e la prova facoltativa di lingua tedesca nel giorno 5 maggio 1972 presso l'Istituto superiore poste e telecomunicazioni, viale Trastevere n. 189, Roma.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione circa la sede e le modalità per l'accesso ai suddetti locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 8 febbraio 1972

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1972
Registro n. 7 Posta telegr. telef., foglio n. 123

(3831)

Modifica delle sedi di esame del concorso per titoli ed esami a mille posti di ufficiale di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio, riservato agli impiegati dei ruoli della carriera ausiliaria della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale n. 2416 del 20 gennaio 1972, concernente la modifica del programma di esame del concorso a mille posti di ufficiale di 3ª classe riservato al personale ausiliario p.t., bandito con decreto ministeriale n. 2224 del 12 marzo 1970, nonchè la fissazione del diario e delle sedi di esame del concorso stesso;

Visto che tra le sedi di esame istituite con il sopra indicato decreto figurano quella di Catanzaro per i candidati in servizio nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria e quella di Ancona per i candidati in servizio nelle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro;

Ritenuto necessario, per motivi di opportunità, istituire in Calabria, oltre la sede di Catanzaro, un'altra sede di esame a Reggio Calabria per i candidati in servizio nella stessa provincia e di spostare per le Marche la sede di esame da Ancona a Macerata;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 3 del decreto ministeriale n. 2416 del 20 gennaio 1972, concernente la modifica del programma di esame del concorso a mille posti di ufficiale di 3ª classe riservato al personale ausiliario p.t., bandito con decreto ministeriale n. 2224 del 12 marzo 1970, nonchè la fissazione del diario e delle sedi di esame del concorso stesso, è rettificato nel senso che, oltre alle 28 sedi di esami indicate nell'articolo stesso, è istituita un'altra sede a Reggio Calabria per i candidati in servizio nella stessa provincia.

I candidati in servizio nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro dovranno sostenere la prova scritta del concorso di cui trattasi il giorno 31 marzo 1972, alle ore 8, presso la sede di Macerata anzichè presso quella di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 16 febbraio 1972

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1972
Registro n. 7 Posta telegr. telef., foglio n. 175

(3832)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a dieci posti di geometra in prova del genio civile per uffici aventi sede nella Sardegna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 33161 del 16 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1971, al registro n. 17, foglio n. 68, col quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a dieci posti di geometra in prova del genio civile per uffici aventi sede nella Sardegna indetto con decreto ministeriale n. 50875, del 18 dicembre 1970;

Considerato che l'ingegnere capo del genio civile Costa Silvano, per sopravvenuti impedimenti, non può svolgere l'incarico di membro della commissione in parola;

Considerato che occorre nominare membro della ripetuta commissione l'ingegnere superiore De Plano Antonio, in sostituzione dell'ingegnere capo Costa Silvano;

Decreta:

L'ingegnere superiore del genio civile De Plano Antonio è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a dieci posti di geometra in prova del genio civile per uffici aventi sede nella Sardegna, in sostituzione dell'ingegnere capo Costa Silvano.

Roma, addì 6 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: Camanni

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1972
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 386

(3543)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a tre posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di « operaio chimico » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 44ª del 30 ottobre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 1° aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1971, registro n. 22 Difesa - personale civile, foglio n. 205, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « operaio chimico » specializzato.

(3545)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a due posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di « preparatore di laboratorio farmaceutico » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 44ª del 30 ottobre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 15 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1971, registro n. 1 Difesa - personale civile, foglio n. 332, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operai dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « preparatore di laboratorio farmaceutico » specializzato.

(3546)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettricista magnetista » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 44ª del 30 ottobre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 9 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1970, registro n. 60 Difesa - personale civile, foglio n. 385 con il quale è stato nominato un vincitore del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « elettricista magnetista » specializzato.

(3547)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « sarto » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 44ª del 30 ottobre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 4 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1970, registro n. 43 Difesa personale civile, foglio n. 388, con il quale è stato nominato un vicitore del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « sarto » qualificato.

(3551)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « preparatore di laboratorio in genere » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 44ª del 30 ottobre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 27 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1970, registro n. 49 Difesa personale civile, foglio n. 213, con il quale è stato nominato un vincitore del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « preparatore di laboratorio in genere » qualificato.

(3553)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « conduttore di forni non elettrici » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 44ª del 30 ottobre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 1° ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1970, registro n. 55 Difesa personale civile, foglio n. 192, con il quale è stato nominato un vincitore del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « conduttore di forni non elettrici » qualificato.

(3554)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a due posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di « preparatore di laboratorio farmaceutico » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 44ª del 30 ottobre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 29 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1970, registro n. 50 Difesa - personale civile, foglio n. 254, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operai dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « preparatore di laboratorio farmaceutico » specializzato.

(3555)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a due posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di « cinetecnico e montatore di pellicole » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 44ª del 30 ottobre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 23 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1971, registro n. 17 Difesa - personale civile, foglio n. 263 con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operai dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « cinetecnico e montatore di pellicole » qualificato.

(3557)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a tre posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di « fabbro fucinatore e forgiatore » comune.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 44ª del 30 ottobre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 12 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1971, registro n. 5 Difesa - personale civile, foglio n. 226, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operai dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « fabbro fucinatore e forgiatore » comune.

(3558)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « tipografo compositore » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 44ª del 30 ottobre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 22 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1971, registro n. 7 Difesa, personale civile, foglio n. 184, con il quale è stato nominato un vincitore del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « tipografo compositore » qualificato.

(3550)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso a venti posti di analista di 2ª classe

Le prove scritte del concorso a venti posti di analista di 2ª classe, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 23 aprile 1970, avranno luogo a Roma, via Torino n. 45, nei giorni 10, 11 e 12 aprile c.a.

(3544)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1971, n. 1.
Istituzione tributi propri della regione Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 13 *del 28 dicembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

TRIBUTI PROPRI

Capo I

GENERALITA'

Art. 1.

(*Istituzione*)

Sono istituiti nella Regione Lazio, ai sensi dell'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281, i seguenti tributi:

a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;

b) tasse sulle concessioni regionali;

c) tassa di circolazione;

d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 2.

(*Decorrenza*)

I tributi di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) del precedente articolo sono istituiti con decorrenza dal 1° gennaio 1972.

Le tasse sulle concessioni regionali sono istituite, per i singoli atti e provvedimenti che vi sono soggetti, dalla data di entrata in vigore delle leggi dello Stato che regolano il passaggio alle regioni delle funzioni relative a ciascuna materia indicata allo art. 117 della Costituzione.

Capo II

IMPOSTA SULLE CONCESSIONI STATALI DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE

Art. 3.

(*Oggetto*)

L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

Art. 4.

(*Aliquota*)

L'ammontare dell'imposta è determinato nella misura del 10 per cento del canone di concessione.

Art. 5.

(*Accertamento, liquidazione e riscossione*)

L'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto della regione, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso.

Capo III

TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

Art. 6.

(*Oggetto*)

Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalla regione nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli già di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

L'atto amministrativo emesso da una diversa regione, per il quale sia stata già pagata la tassa di concessione regionale, non è soggetto all'analoga tassa stabilita dalla regione Lazio anche se l'atto medesimo spieghi i suoi effetti nel suo territorio.

Art. 7.

(*Aliquota*)

Nella prima applicazione delle tasse l'ammontare è determinato in misura pari al 100 per cento delle corrispondenti tasse erariali.

Art. 8.

(*Accertamento, liquidazione e riscossione*)

All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono, per conto della regione, gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per la tassa sulle concessioni governative.

Capo IV

TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE

Art. 9.

(*Oggetto*)

La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi, soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione della regione, nonchè a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nella regione.

Art. 10.

(*Soggetto passivo*)

La tassa regionale di circolazione è dovuta dal proprietario del veicolo o dell'autoscafo.

In caso di vendita a rate con riserva di proprietà, la tassa è dovuta dall'acquirente.

Art. 11.

(*Rinnovazione dell'immatricolazione*)

La rinnovazione dell'immatricolazione in una provincia compresa nel territorio della regione Lazio di un veicolo o di autoscafo, già immatricolato in una provincia di altra regione, non dà luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa di circolazione sia stata riscossa dalla regione di provenienza.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche in caso di trasferimento di residenza da altra regione nello ambito della regione Lazio, nei confronti del proprietario di un veicolo o di un autoscafo per il quale non occorre il documento di circolazione.

Art. 12.

(*Ammontare della tassa*)

La tassa regionale è determinata in misura pari al 50 per cento della tassa erariale di circolazione in vigore al 31 dicembre 1971.

Per il periodo 1° gennaio 1972-31 dicembre 1973 la tassa regionale è commisurata in misura pari al 25 per cento della tassa erariale di circolazione in vigore alla predetta data.

Art. 13.

(*Accertamento, liquidazione e riscossione*)

La tassa regionale di circolazione è applicata contestualmente, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per la riscossione della tassa statale di circolazione.

Capo V

TASSA REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 14.

(*Oggetto*)

Sono soggetti alla tassa le occupazioni di spazi ed aree pubbliche regionali di qualsiasi natura, nonchè le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio a favore della regione.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti al suolo delle strade regionali, ivi comprese quelle derivanti da condutture ed impianti adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua potabile e dell'energia elettrica gestito in regime di concessione amministrativa.

Art. 15.

(*Soggetto passivo*)

La tassa è dovuta dal titolare della concessione.

La revoca della concessione di occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali dà diritto alla restituzione della tassa relativa al periodo di mancata utilizzazione.

Art. 16.

(*Occupazioni*)

Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

Sono permanenti le occupazioni di durata non inferiore ad un anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; le altre sono temporanee.

Art. 17.

(*Ammontare delle tasse*)

L'ammontare delle tasse è determinato in misura pari al 100 per cento di quella prevista dalle norme dello Stato per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree appartenenti alle province.

Art. 18.

(*Accertamento, liquidazione e riscossione*)

All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa provvedono, per conto della regione, gli uffici competenti ad eseguire le dette operazioni per l'analogo tributo provinciale.

A tal fine ogni atto di concessione regionale viene trasmesso in copia entro 10 giorni dalla sua emanazione alla provincia competente.

Per le occupazioni permanenti la riscossione della tassa avviene mediante ruoli compilati dalle province e trasmessi in riscossione agli esattori con gli obblighi ed i privilegi di cui al testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 e successive modificazioni.

I ricevitori provinciali verseranno, nei modi e termini previsti dalla legge, le somme relative alla tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali alla tesoreria regionale.

Per le occupazioni temporanee la tassa è riscossa direttamente dai tesorieri provinciali che effettueranno il versamento alla tesoreria regionale.

I ricevitori ed i tesorieri provinciali devono altresì trasmettere al Presidente della giunta regionale un elenco dei versamenti eseguiti.

TITOLO II

ESAZIONE COATTIVA

Art. 19.

(*Esazione coattiva*)

Per l'esazione coattiva dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, delle tasse sulle concessioni regionali e della tassa regionale di circolazione si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

TITOLO III

RICORSI E SANZIONI

Art. 20.

(*Ricorsi e sanzioni*)

Ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario avverso l'accertamento e la riscossione nonchè per il rimborso dei tributi regionali, può essere proposto, in luogo dei ricorsi previsti dalle leggi relative ai corrispondenti tributi erariali e comunali, il ricorso in via amministrativa al Presidente della giunta regionale.

Qualora il contribuente abbia presentato ricorso in via amministrativa, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa.

Per le infrazioni alle norme relative ai tributi regionali si applicano le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le corrispondenti imposte erariali e comunali.

Le sanzioni amministrative sono applicate, con provvedimento motivato, dal Presidente della giunta regionale. Avverso tale provvedimento l'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notificazione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 21.

(*Applicazione della tassa regionale di circolazione nell'anno* 1972)

Gli autoveicoli e gli autoscafi, immatricolati nella circoscrizione della regione, non sono soggetti alla tassa regionale di circolazione per il periodo corrispondente a quello per il quale sia stata corrisposta la tassa erariale di circolazione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

(*Entrata in vigore*)

La presente legge regionale, stante l'imminente scadenza dei termini previsti, è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Lazio. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1971

MECHELLI

(3386)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.